TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI CULTURALI E SCOLASTICHE ALL'ESTERO

Art. 8

L'assegno di sede e' conservato per intero durante il congedo ordinario per un massimo di quarantacinque giorni complessivamente in ciascun anno, ivi compresi i giorni di viaggio, al personale in servizio all'estero che esplica funzioni direttive o mansioni di segreteria o di servizio, e di sessanta giorni complessivamente, ivi compresi i giorni di viaggio, al rimanente personale di ogni ordine e grado. L'assegno di sede non compete al personale in servizio all'estero che usufruisca di congedo ordinario in Italia prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di assunzione delle funzioni all'estero.

Versione in vigore dal 15 dicembre 1954, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero
Estremi	Legge 10 novembre 1954, n. 1142
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1954

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattamento-economico-del-personale-addetto-alle-istituzioni-1954/art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it